

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO DI CONSULENTE A SUPPORTO DI ATTIVITA'
DELL'ASSESSORE REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di FEBBRAIO, presso i locali dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità siti in Palermo, Viale Campania n. 36/A, sono presenti:

- L'On. **GIOVANNI DI MAURO** nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Palermo, Viale Campania n. 36/A, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – C.F. 80012000826;
- L'avv. **ALFREDO SIINO** nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] – C.F. [REDACTED];

PRESO ATTO

- dello Statuto della Regione Siciliana;
- delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- degli artt. 50 e 51 della legge regionale 29/10/1985 n. 41, ai sensi della quale il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono avvalersi, per periodi determinati e per comprovate esigenze dell'Amministrazione, di un numero di consulenti ed esperti in materie giuridiche, economiche, sociali o attinenti alle attività dei singoli rami dell'Amministrazione regionale;
- della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- del decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- del Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, "Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione regionale della programmazione e degli esperti della Protezione civile regionale";
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 30 marzo 2023, "Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Esperti e consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Compensi";
- del Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2023, n. 536/GAB relativo alla modifica dei compensi degli esperti e consulenti ai sensi degli artt. 50 e 51 della L.R. n. 41/1985;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 3 aprile 2024, "Legge regionale 31 gennaio 2024, n.3 art. 54: modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 30 marzo 2023";
- della legge 335/95 relativa alla gestione separata presso l'I.N.P.S.;
- del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 art. 22 recante "Spese per collaborazioni e consulenze";
- della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 15 recante "obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza";

- del D.P. Reg. 16/11/2018 n. 29 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;
- del D.P.Reg. n. 777/Area 1^/SG del 15 novembre 2022 con il quale il Presidente della Regione ha nominato, l'On. Giovanni Di Mauro Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- del rapporto strettamente fiduciario tra l'Assessore e gli esperti e i consulenti, e che le attuali disposizioni non prevedono alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratico – amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- che per l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico, ancorché si fondi essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, è imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere anche un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in merito alle materie oggetto del presente incarico;
- della nota assessoriale prot. n. 608/Gab del 30/01/2025, con la quale l'Assessore ha manifestato l'intendimento di rinnovare l'incarico di consulente giuridico all'avv. **ALFREDO SIINO**, per le attività dell'Ufficio di diretta collaborazione, in ragione della sua professionalità, in **materia di energia, di gestione integrata dei rifiuti e settore idrico**, provvedendo a redigere relazioni, memorie e studi, e dell'accettazione dell'incarico in calce alla suddetta nota e con la quale è stata richiesta la documentazione di rito ai fini dell'affidamento dell'incarico e specificatamente: Curriculum vitae, formulato secondo lo standard europeo, Dichiarazione complessiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000, Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 08.04.2013 n. 39/2013, Dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche (modulo 5), fotocopia documento d'identità, Copia ultima dichiarazione dei redditi, della trasmissione della suddetta documentazione assunta a prot. n. 615/Gab del 31/01/2025;
- dell'attestazione sulla verifica dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'avv. Alfredo Siino, prot. n. 1042/Gab del 19/02/2025;
- di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nonché la Regione Siciliana derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno del sottoscritto alle attività oggetto dell'incarico per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l'invalidità permanente) connessi all'espletamento delle attività e all'uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall'azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli;
- di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nonché della Regione Siciliana esonerandoli da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge;

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Affidamento dell'incarico

L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, rappresentato come sopra, affida all'avv. **ALFREDO SIINO** nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] – C.F. [REDACTED], che accetta, l'incarico di consulente giuridico, per le attività dell'Ufficio di diretta collaborazione, in ragione della sua professionalità, in **materia di energia, di gestione integrata dei rifiuti e settore idrico**, provvedendo a redigere relazioni memorie e studi.

Art. 2 – Obblighi dell'incarico

1. Il consulente si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nonché a produrre periodicamente relazione sull'attività svolta.
2. Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
3. Il consulente si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto della presente convenzione in piena autonomia.
4. Il consulente per l'organizzazione del proprio servizio potrà avere accesso ai locali dell'Ente, previa autorizzazione di volta in volta richiesta al conferente o su invito di quest'ultimo.
5. Il consulente nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione dell'oggetto della convenzione secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.).

6. Al consulente è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del conferente, di attrezzature e locali e di ogni altro strumento di proprietà dell'Amministrazione.

7. Al consulente è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del conferente, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione acquisita durante il rapporto di collaborazione in oggetto per fini diversi dallo svolgimento di tale prestazione.

Art. 3 – Responsabilità

L'incarico solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla collaborazione affidata. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione.

Art. 4 – Tempi di espletamento dell'incarico

La validità ed efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente e per mesi tre, ancorché rinnovabile, sarà revocabile "ad nutum" e cessa in ogni caso, automaticamente, con la cessazione della carica dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Il conferente si riserva il diritto di revocare l'incarico conferito al consulente in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione e preavviso.

Nel caso il consulente receda dal contratto egli dovrà comunicarlo al conferente con lettera scritta e firmata.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 5 – Modalità di espletamento dell'incarico

Il consulente presterà la propria attività, in ragione della sua professionalità, nell'ambito delle attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione, per il supporto giuridico in **materia di energia, di gestione integrata dei rifiuti e settore idrico**, provvedendo a redigere relazioni memorie e studi.

Art. 6 – Compensi

Al nominato consulente spetta, per la durata del contratto il compenso mensile lordo di **Euro 1.676,87**, oltre iva se dovuta e contributo previdenziale a carico della Regione, pari a un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con vent'anni di anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 3 aprile 2024 e, previa autorizzazione, il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente dell'amministrazione regionale.

Art. 7 – Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione gravi inadempienze che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con raccomandata.

Qualora il consulente non ottemperi anche solo in parte all'incarico affidatogli con il presente atto, l'Amministrazione ha facoltà di revocare l'incarico e rimanere libera da ogni impegno.

Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decadendo immediatamente dall'incarico conferitogli sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

IL CONSULENTE

Alfredo Siino



IL CONFERENTE

Di Mauro

